

ORIGINALE



n° 563 REG. SENT. 2008
n° 3088 REG. GEN. 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^a sezione - ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. 3088/2006 proposto da ACSM s.p.a., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Danilo Tassan Mazzocco e Giorgio Lezzi ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Milano, via G. Rossini 8

contro

PROVINCIA DI COMO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e
difeso dall' avv. Paola Brambilla di Milano e elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Milano piazza Bertarelli 1;

COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Maria Antonietta marciano e Marina Ceresa dell'avvocatura comunale
e domiciliato presso la Segreteria del TAR in Milano, via del Conservatorio 13;

ARPA DIPARTIMENTO DI COMO in persona del Presidente pro-tempore NON
COSTITUITA;

per l'annullamento del provvedimento dirigenziale di " Diffida Provinciale" del
11.10.06 nr. 33/A/ECO di registro prot. 47535, notificato ad ACSM s.p.a. a mezzo
raccomandata a/r in data 20.10.06 con cui si diffidava "la ditta ACSM s.pa. ... dal

superare il limite alle emissioni per il parametro COT in difformità da quanto previsto dall'art. 16, comma 3, D.lg.vo 133\2005";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 26 febbraio 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) i procuratori presenti delle parti costituite;

FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 19.12.06 e depositato il 20.10.06, la società ricorrente ha impugnato l'epigrafato provvedimento che aveva diffidato la ACSM s.p.a. dal superare i limiti di emissione dei fumi di scarico di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti dalla stessa gestita.

Il ricorso faceva presente che durante il normale funzionamento dell'impianto per l'incenerimento dei rifiuti operante in Como si era verificato in data 30.7.06 alle ore 1.30 un guasto dell'alimentatore per l'avvio dei rifiuti in camera di combustione con spegnimento del forno senza ritardi nei tempi tecnici.

Nella stessa data si verificava un superamento del limite di emissione totale del COT (Carbonio Organico Totale) che perdurava fino alle 24 e che veniva tempestivamente segnalato sia alla Provincia che all'ARPA di Como.

Alle 12.30 del 31.7.06, riparato il guasto, l'impianto riprendeva a funzionare a regime.

L'ispezione disposta dall'ARPA di Como il 10.8.06 generava una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, mentre il successivo accesso non programmato del 20.8.06 segnalava la correttezza della procedura seguita dall'azienda e segnalava che non si erano verificati altri fatti penalmente rilevanti.

Il superamento dei limiti consentiti era stato determinato dalla parziale combustione dei rifiuti già inseriti nella tramoggia ad una temperatura decrescente man mano che il forno spento si raffreddava e che non consentiva una combustione completa tale da non far superare il limite previsto per l'emissione dei fumi contenenti carbonio; affermava peraltro la società che poiché il tubo che consentiva il passaggio dalla tramoggia al forno e dove erano presenti i rifiuti si trovava ad una temperatura di 850 gradi era impossibile far intervenire gli operai per rimuovere i rifiuti ivi contenuti ed impedirne così l'anomala combustione.

All'esito della comunicazione dell'Arpa di Como del 20.8.06, la provincia di Como emetteva il provvedimento di diffida contestato.

La società formulava pertanto due motivi di ricorso.

Con il primo veniva contestata la violazione e falsa applicazione dell' art. 16 D. L.vo 133\05 e dell'art. 208, comma 13, D.L.vo 152\06 ed eccesso di potere per difettosa ed incompleta istruttoria ed errata e contraddittoria motivazione del provvedimento sanzionatorio dal momento che la norma in questione intende evitare che al momento in cui deve fermarsi l'impianto siano inseriti ulteriori rifiuti al suo interno, e non può invece intendersi che deve essere impedita anche la combustione di quelli che già si trovano al suo interno.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,7 e 10 L. 241\90 ed il difetto di istruttoria poiché prima di emettere la diffida non è stato instaurato alcun contraddittorio con l'azienda in relazione alle cause di malfunzionamento dell'impianto limitandosi a recepire gli elementi trasmessi dall'Arpa di Como senza dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

Si costituiva la Provincia di Como che contestava l'interpretazione data dalla ricorrente dell'art. 16 d.lg.vo 133\05 poiché a suo avviso non possono essere introdotti ulteriori rifiuti oltre quelli già presenti nella camera di combustione e non può parlarsi in relazione a guasti tecnici di cause di forza maggiore. Quanto al secondo motivo di ricorso evidenziava come quando un procedimento si avvia su istanza di parte non è necessario l'avviso ex art. 7 L. 241\90, ed inoltre osservava come la diffida non determina effetti finali pregiudizievoli, ma soltanto strumentali.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26 febbraio 2008 il Tribunale, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo del ricorso si incentra su una lettura della norma che prevede il comportamento del gestore dell'impianto di incenerimento dei rifiuti in caso di funzionamento anomalo.

Secondo la ricorrente per rispettare il dettato dell'art. 16, comma 3, D.lgs. 133\05 sarebbe sufficiente evitare di continuare ad immettere rifiuti nell'impianto non appena si verifica l'anomalia.

Tale lettura della norma non può essere condivisa perché riduttiva rispetto al tenore della stessa.

L'art. 16, comma 3, citato infatti recita: "*per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di co-incenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; non possono inoltre essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e COT*".

Ciò significa che quando si verifica un funzionamento anomalo che determina il superamento dei valori limite di emissione bisogna essere in condizione di fermare l'impianto entro le successive quattro ore perché non continui ad incenerire rifiuti a nulla rilevando la circostanza che i rifiuti erano già presenti al momento del guasto nell'impianto o vi siano stati inseriti successivamente.

Peraltro, come osserva esattamente la difesa della resistente nella memoria del 11.2.08, anche a voler accogliere tale lettura riduttiva della portata e della finalità della norma, la diffida sarebbe ugualmente legittima.

Come risulta dalla stessa relazione delle società ricorrente, stesa dopo i fatti per assolvere l'obbligo di informazione all'ente controllante, i dati rilevati dal sistema danno atto di un funzionamento anomalo che si è protratto per 38 ore senza nessuna operazione di spegnimento.

In ogni caso, anche a voler accettare quanto sostenuto dalla società ricorrente le operazioni di spegnimento sarebbero state avviate alle ore 1.30 del 30.7.04 e concluse alle ore 8.30 dello stesso giorno con durata superiore alle quattro ore.

Va peraltro detto che il superamento dei limiti relativi alle emissioni di COT è stato causato dalla combustione non dei rifiuti che si trovavano nella camera di combustione al momento della rottura della griglia del nastro di trasporto, ma dalla combustione parziale dei rifiuti che erano rimasti tra l'imbutto di adduzione e la griglia stessa che per il calore dei vapori e fumi caldi dell'impianto avevano subito una parziale combustione a temperatura inferiore a quella ottimale di 850 gradi che ha generato l'emissione dei gas insalubri.

Si tratterebbe pertanto di rifiuti ulteriori a quelli già immessi nella camera di combustione che non dovevano essere interessati dalla combustione in quanto l'art. 8, comma 8, del decreto citato impone l'adozione di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti in caso di guasto.

Quanto al problema della esistenza di responsabilità nella causazione del guasto o la sussistenza del caso di forza maggiore si osserva come non sono stati adottati elementi per provare l'assoluta adozione di tutte quelle misure tecniche sia costruttive che manutentive tali da poter qualificare la rottura della griglia come evento accidentale assolutamente imprevedibile.

Inoltre non si è dimostrato di aver predisposto ogni misura tecnica che limitasse la fuoriuscita di gas inquinanti al periodo minimo previsto dalla normativa in caso di guasti.

Ad ogni modo il provvedimento impugnato è solo una diffida volta ad impedire che in una situazione analoga si verificino gli stessi rischi per la salute pubblica senza l'applicazione di ulteriori conseguenze; laddove si dovesse addivenire in futuro ad una sanzione in virtù di un nuovo superamento dei limiti potrà in quella sede il resistente fare tutte le valutazioni del caso sull'inevitabilità dell'inquinamento a causa dell'impossibilità di adottare misure tecniche esigibili per la prevenzione del guasto o per l'attenuazione delle sue conseguenze.

Relativamente al secondo motivo di ricorso che solleva censure per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, non può dimenticarsi che il procedimento è nato in virtù della comunicazione del guasto e del superamento dei limiti di emissione dei gas nocivi da parte della società ricorrente e pertanto appare ultronea ogni formale comunicazione dell'avvio del procedimento.

Quanto al difetto di istruttoria, conseguendo la diffida dalla violazione di una prescrizione di legge sui tempi massimi di esposizione all'inquinamento derivante da sostanze nocive, non occorre un particolare approfondimento istruttorio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla provincia di Como le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.500 oltre IVA e CAP.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008 con
l'intervento dei magistrati


Dott. Maurizio Nicolosi, Presidente

Dott. Giovanni Zucchini, Consigliere

Dott. Ugo De Carlo, Referendario est.


IL PRESIDENTE

Dott. Maurizio Nicolosi



IL REFERENDARIO ESTENSORE

dott. Ugo De Carlo



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 17 MAR 2008
(Art. 55, il 27/4/1982 n. 188)
Il Funzionario Responsabile

